



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Presa d'atto, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sull'applicazione dell'art. 92, comma 4-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, delle comunicazioni della Commissione europea sulle disposizioni concernenti la distribuzione del fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari ai passeggeri del trasporto pubblico locale nel periodo 23 febbraio – 31 dicembre 2020.

Rep. Atti n. 90/e del 27 luglio 2020

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 27 luglio 2020

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il comma 4-*quater* dell'articolo 92 del citato decreto-legge n. 18/2020 in base al quale l'efficacia delle disposizioni contenute nei precedenti commi 4-*bis* e 4-*ter*, relative alla non applicazione delle penali contrattualmente previste in caso di riduzione dei servizi per le aziende di TPL e alla possibilità di proroga di 12 mesi dalla conclusione dell'emergenza sanitaria per gli affidamenti in essere, siano soggette all'autorizzazione della Commissione europea come aiuti di stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO lo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di ripartizione delle risorse stanziato sul Fondo istituito ai sensi dell'articolo 200 del Decreto Legge n. 34/2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020;

VISTA l'intesa sancita in Conferenza Unificata nella Seduta del 18 giugno 2020 (rep. Atti n.70/CU);

VISTO l'articolo 9, comma 2, lett. e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la documentazione pervenuta dalla Commissione europea concernente la distribuzione del fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari ai passeggeri del trasporto pubblico locale nel periodo 23 febbraio – 31 dicembre 2020, trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota prot. DAR n. 11520 del 15 luglio 2020 e diramata dall'Ufficio di Segreteria della Conferenza il 16 luglio 2020, con prot. DAR n. 11610;



B



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che la Commissione europea ha ricondotto le misure dell'art. 92 del dl 18 del 2020 nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 1370/2007, escludendo dalla disciplina sugli aiuti di Stato, raccomandando, nel merito, che: le condizioni contrattuali siano "adottate formalmente", le ulteriori misure previste per garantire direttamente la copertura delle perdite delle imprese di TPL tengano conto di tutti gli anticipi già versati e ogni eventuale proroga ex comma 4-ter, sia limitata alla durata massima di due anni dalla decorrenza del contratto-proroga;

VISTA la nota pervenuta dal coordinamento interregionale competente in materia di infrastrutture, mobilità e governo del territorio prot. DAR n. 12335 del 24 luglio 2020, diramata dall'Ufficio di Segreteria della Conferenza in pari data, con prot. DAR n. 12336, con la quale si prende atto della comunicazione della Commissione europea con richiesta di raccomandazioni;

VISTA la nota pervenuta dall'ANCI, prot. DAR n. 12394, del 27 luglio 2020, diramata dall'Ufficio di Segreteria della Conferenza in pari data, prot. DAR n. 12395, con la quale si prende atto della comunicazione della Commissione europea con richiesta di raccomandazioni;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni e l'ANCI prendono atto della comunicazione della Commissione europea con raccomandazioni le contenute precedentemente inviate con nota DAR n. 12335 e 12394;

CONSIDERATO che l'UPI ha preso atto della comunicazione della Commissione europea

PRENDE ATTO

ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle comunicazioni della Commissione europea sulle disposizioni concernenti la distribuzione del fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari ai passeggeri del trasporto pubblico locale nel periodo 23 febbraio – 31 dicembre 2020, sull'applicazione dell'art. 92, comma 4-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Il Segretario
Cons. Elisa Grande



Il Presidente
On.le Francesco Boccia